

PARTE III – Trasmissione dell’energia elettrica e trasporto del gas naturale

6 Separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione elettrica e di trasporto del gas naturale

S4. Si condivide l’opportunità di un’unica raccolta telematica per l’invio delle informazioni relative alle procedure di certificazione e agli adempimenti di separazione funzionale?

In relazione al quesito posto, si condivide quanto espresso all’interno del documento di consultazione. A nostro avviso nulla osta affinché si proceda al superamento dell’attuale differenziazione nelle modalità di trasmissione delle comunicazioni tra soggetti sottoposti alla procedura di certificazione e soggetti che saranno sottoposti alle future disposizioni di separazione funzionale, prevedendo un unico canale di trasmissione per la documentazione.

In merito allo strumento prescelto – *apposito sistema di raccolta tramite il portale internet dell’Autorità* si osserva, tuttavia, che al fine di agevolare il sistema di accesso al portale e consentire anche a soggetti terzi, quali il Responsabile della Conformità, di poter effettuare le comunicazioni richieste, lo stesso sia dotato di apposite credenziali.

La modalità di invio con riconoscimento mediante Smart Card non è indispensabile, riteniamo infatti che l’accreditamento (tra cui anche il Responsabile della Conformità) con userid e password possa essere sufficiente, semplificando l’accesso al sistema di raccolta e, dall’altro salvaguardando la confidenzialità delle informazioni trasmesse e la segretezza della documentazione inviata.

PARTE IV – Distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica

12. Trattamento delle informazioni riservate

S.20. Osservazioni in merito al trattamento delle informazioni riservate per i gestori dei sistemi di distribuzione e per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali

Premesso che il DCO si riferisce essenzialmente ai sistemi informatici dei Gestori della Distribuzione e non delle imprese di trasporto, che sono già soggette a specifica normativa (peraltro più stringente di quanto appare nell’orientamento dell’Autorità in capo delle imprese di distribuzione), rappresentiamo alcune considerazioni a fronte dell’esperienza maturata nell’ambito del processo di certificazione.

Il tema di separazione logica o fisica delle banche dati è, a nostro avviso, secondario rispetto l'obiettivo di segregazione e di controllo all'accesso alle informazioni commercialmente sensibili.

Riteniamo, infatti, più che sufficiente l'utilizzo di piattaforme informatiche distinte, sia come applicativo SW sia in termini di titolarità delle licenze d'uso. A tale separazione dei sistemi potrebbero aggiungersi una serie di accorgimenti tecnici, quale tracciabilità degli accessi e l'inibizione degli scarichi massivi di dati degli utenti "users", i quali potranno essere effettuati solo a fronte di specifici processi di autorizzazione "ad hoc", registrati.

Queste informazioni potrebbero essere rese nella disponibilità di verifica del Responsabile della Conformità.

Il fornitore del servizio informatico dovrà avere piena contezza degli obblighi di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, eventualmente mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Segnaliamo, inoltre, che sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 93/2011 e del disposto all'art. 9.5 dell'Allegato A della Deliberazione ARG/com 153/11, il Gestore del Trasporto Indipendente può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata, e quindi anche al Gestore della Distribuzione. Qualora l'offerta di questi servizi fosse di natura informatica, è consentito un servizio di natura gestionale ma, ai sensi dell'art. 9.3 dell'Allegato A della Deliberazione ARG/com 153/11, *"non è consentita una condivisione dei sistemi, attrezzature, locali, consulenti e fornitori di sistemi informatici con l'impresa verticale integrata e con altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte"*.

Secondo i nuovi orientamenti espressi da codesta spett.le Autorità, è naturale pensare che, stante il grado di indipendenza e terzietà oggi attribuibile ai Gestori del Trasporto Indipendenti rispetto alla società verticalmente integrata, ITG potrà continuare nel servizio reso di natura gestionale in ambito informatico ai Gestori della Distribuzione.

Ebbene, riteniamo altresì utile comprendere quali sarebbero gli effetti in caso di istituzione di gestore combinato, con riferimento alla possibile condivisione della piattaforma informatica.